

5. Quinto motivo, concernente l'annullamento delle fatture emesse sulla base della decisione impugnata

- L'annullamento delle fatture che stanno alla base della richiesta di pagamento dell'ECHA, dovrebbe costituire la conseguenza dell'annullamento della decisione SME (2016) 2851 dell'ECHA. Gli oneri imposti non sono dovuti, anche in ragione del fatto che, al momento dell'adozione della decisione SME (2016) 2851 dell'ECHA e dell'emissione delle fatture, la ricorrente non aveva l'obbligo di registrazione nel sistema REACH.

Ricorso proposto il 1° settembre 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Emblema di due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-629/16)

(2016/C 402/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adidas (Herzogenaurach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio di posizione (Emblema di due strisce parallele su una scarpa) — Marchio dell'Unione europea n. 8 398 141

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8/06/2016 nel procedimento R 597/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
- Distorsione dei fatti.

Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa T-630/16)

(2016/C 402/63)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Dehtochema Bitumat, s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Holý, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 7 luglio 2016, ai sensi della quale la ricorrente deve continuare ad essere considerata una grande impresa e che di conseguenza essa non ha diritto alla riduzione del contributo per medie imprese, e ordinare la sospensione della parte dispositiva di tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A parere della ricorrente la convenuta con la sua decisione supra menzionata e con il suo modo di procedere ha abusato del proprio potere e ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto.

La ricorrente sostiene che la ricorrente nel verificare lo status di piccola o media impresa (PMI) ha erroneamente valutato l'autonomia d'impresa della ricorrente e ha erroneamente incluso nel calcolo del numero di dipendenti e dell'ammontare del fatturato d'impresa annuale della ricorrente anche presunte imprese collegate o partner, le quali tuttavia non sono, per l'impresa della ricorrente, imprese collegate o partner ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 e della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

La ricorrente ritiene che la dichiarazione circa la non correttezza delle dimensioni dell'impresa, fatta dalla ricorrente su invito della convenuta in data 2 giugno 2016, è stata fatta confidando nella valutazione da parte della convenuta e nella promessa di una riduzione.

La ricorrente fa riferimento alla circostanza che ha avuto una sospensione della registrazione e ha espressamente comunicato alla convenuta che già dal 2011 non produceva i prodotti considerati (sostanza soggetta a registrazione).

La ricorrente sostiene che dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 risulta che il diritto a riduzione del contributo all'atto della registrazione sorge allorché possa essere dimostrato il diritto ed quindi occorrerebbe che tale dimostrazione fosse consentita, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta.

Ricorso proposto il 9 settembre 2016 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-644/16)

(2016/C 402/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, avvocato, e N. Frey, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di negare l'accesso ai documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾, comunicata alla ricorrente il 1° luglio 2016 in una lettera recante il numero di riferimento C(2016) 4286 final;
- condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse le spese degli eventuali intervenienti.